

Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale

del 1° settembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976¹
sui diritti politici (LDP);

dopo omologazione del 1° settembre 2021² dei dati sulla popolazione residente
ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2020,

ordina:

Art. 1 Ripartizione dei seggi

Conformemente all'articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all'atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 52^a legislatura è stabilita come segue:

1. Zurigo	36	14. Sciaffusa	2
2. Berna	24	15. Appenzello Esterno	1
3. Lucerna	9	16. Appenzello Interno	1
4. Uri	1	17. San Gallo	12
5. Svitto	4	18. Grigioni	5
6. Obvaldo	1	19. Argovia	16
7. Nidvaldo	1	20. Turgovia	6
8. Glarona	1	21. Ticino	8
9. Zugo	3	22. Vaud	19
10. Friburgo	7	23. Vallese	8
11. Soletta	6	24. Neuchâtel	4
12. Basilea Città	4	25. Ginevra	12
13. Basilea Campagna	7	26. Giura	2

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 30 agosto 2017³ sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 51^a legislatura (3 dicembre 2023).

RU 2021 533

¹ RS 161.1

² FF 2021 2025

³ [RU 2017 4259]

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.